

Comitato di Direzione Tecnica del contratto Quadro - Lotto 1

Gara per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI DIREZIONE TECNICA
DEL CONTRATTO QUADRO LOTTO 1 – SERVIZI CLOUD COMPUTING

Ver.1.0.1

Roma, 21 febbraio 2017

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
ART.1: DEFINIZIONI.....	3
ART.2: COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO.....	3
ART.3: COMPITI DI AGID	4
ART.4: COMPITI DI CONSIP	4
ART.5: COMPITI DEI FORNITORI DEL RTI.....	5
ART.6: MODIFICHE AL REGOLAMENTO	5
TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO	5
ART.7: FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL COMITATO DI DIREZIONE TECNICA	5
ART.8: RIUNIONI DEL COMITATO	5
ART.9: ATTIVITÀ ISTRUTTORIA.....	6
ART.10: DEPOSITO DELLE RELAZIONI ISTRUTTORIE.....	7
ART.11: ESITI DELLE ISTRUTTORIE	7
ART.12: DELIBERAZIONI DEL COMITATO.....	7
TITOLO III – ATTI DEL COMITATO	7
ART.13: REDAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI	7
ART.14: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI.....	7
ART.15: CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMITATO	8
ART.16: PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL COMITATO	8

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nel Contratto Quadro Lotto 1 della Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento Servizi di cloud computing, servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa, di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa, di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line.
2. In aggiunta alle definizioni contrattuali si indica con:
 - “CDT” il Comitato di Direzione Tecnica;
 - “RTI” e/o“Fornitore” il RTI Telecom Italia (mandataria), HP Enterprise Services, Poste, Postel e Postecom (mandanti);

Art.2: Composizione e compiti del Comitato

1. La composizione del Comitato è disciplinata al **punto 12.9** del “Contratto Quadro – Lotto 1”.
2. I compiti del Comitato di Direzione Tecnica sono disciplinati al **paragrafo 2.4** del “Capitolato Tecnico - Parte Generale” e comporteranno lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a. supervisione del funzionamento complessivo dei servizi previsti nel Contratto Quadro e valutazione, con periodicità annuale, dell'adeguatezza delle disposizioni del Contratto Quadro ed eventuale formulazione di proposte di emendamento da sottoporre alle parti;
 - b. verifica, con periodicità trimestrale, dello stato di avanzamento del Contratto Quadro;
 - c. facoltà di modificare le modalità di esecuzione della fornitura, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d'opera.
 - d. verifica con periodicità trimestrale dei Livelli di Servizio;
 - e. riesame dei livelli di servizio; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o dall'adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.
 - f. proposta di inserimento di nuovi prodotti/servizi, complementari ai servizi già oggetto nella presente fornitura nel rispetto dei massimali contrattuali, che potranno essere resi dal Fornitore alle Amministrazioni;
 - g. proposta dei prezzi dei nuovi servizi di cui al precedente punto;
 - h. approvazione della revisione dei prezzi come da procedura descritta al paragrafo 8.3 del “Capitolato Tecnico - Parte Generale”.

Inoltre, il Comitato di Direzione Tecnica potrà eseguire:

- i. verifica della rispondenza del Progetto dei Fabbisogni secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico;
- j. esame del Progetto dei Fabbisogni di servizi, su richiesta dell'Amministrazione interessata;
- k. esame degli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura dei servizi;

Art.3: Compiti di AGID

1. Sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico Parte Generale¹ e del Contratto Quadro², l'Agenzia per l'Italia Digitale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla normativa, relativamente ai servizi della presente procedura di gara, svolge principalmente le seguenti attività:
 - a. detta indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di sicurezza informatica, procedure e standard, anche di tipo aperto, con lo scopo di assicurare piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici delle Amministrazioni;
 - b. svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della Pubblica Amministrazione a cittadini e imprese;
 - c. elabora le linee guida finalizzate al consolidamento delle infrastrutture digitali delle Pubbliche Amministrazioni, alla razionalizzazione dei relativi CED e migrazione al modello del cloud computing coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda Digitale;
 - d. vigila sulla qualità dei servizi e sulla ottimizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con Consip S.p.A. e SOGEI S.p.A.;
 - e. svolge le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Quadro.

Art.4: Compiti di CONSIP

1. Sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico – Parte Generale e del Contratto Quadro, Consip svolge principalmente le seguenti attività:
 - a. svolge le attività amministrative e strumentali alla gestione, supervisione e controllo del Contratto Quadro;
 - b. effettua il collaudo funzionale della fornitura;
 - c. svolge il controllo/monitoraggio operativo della fornitura;
 - d. svolge, direttamente o tramite terzi, un'approfondita indagine atta a rilevare i migliori prezzi di mercato di servizi analoghi a quelli erogati dai fornitori assegnatari nell'ambito dei Contratti Quadro;
 - e. effettua periodicamente, di concerto con AgID, attività di informazione e condivisione nei confronti delle Amministrazioni in merito ai servizi oggetto di fornitura, ai nuovi servizi analoghi potenzialmente integrabili a catalogo sulla base delle valutazioni del Comitato.

¹ paragrafo 2.3

² art. 12

Art.5: Compiti dei fornitori del RTI

1. Sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico – Parte Generale e del Contratto Quadro, i fornitori costituenti l'RTI svolgono principalmente le seguenti attività:
 - a. presta i servizi oggetto di fornitura con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Contratto Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e l'Offerta Tecnica, nonché stabilite nei Contratti Esecutivi;
 - b. predispone tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip/AgID - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;
 - c. assicura a Consip/AgID e alle Amministrazioni Beneficiarie la sicurezza sia fisica che logica per i servizi oggetto di fornitura ed a tal fine predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla Parte Generale di detta documentazione;
 - d. fornisce al Comitato di Direzione Tecnica, con cadenza almeno annuale, un documento che illustri l'evoluzione tecnologica sul mercato dei servizi oggetto del proprio contratto con eventuali proposte di adeguamento dei servizi stessi³.
 - e. sottopone al riesame del CDT i Livelli di Servizio;
 - f. propone l'introduzione di nuovi servizi sia dal punto di vista tecnico sia economico sulla base dell'andamento del mercato e delle attività di proposizione dei servizi contrattualmente previsti alle Pubbliche Amministrazioni;

Art.6: Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Presidente e di ciascun Componente. Le modifiche possono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art.7: Funzioni di Segretario del Comitato di Direzione Tecnica

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvarrà della collaborazione del Referente Consip in qualità di Segretario del Comitato di Direzione Tecnica.

Art.8: Riunioni del Comitato

1. Sulla base di quanto previsto dal paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico Parte Generale, il Comitato si riunirà su convocazione del Presidente che definirà gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

³ par. 6.4 del Capitolato Tecnico – Parte Generale

2. La data di convocazione di cui al successivo comma 3 verrà previamente concordata tra i Componenti in base alle proposte formulate dal Presidente anche mediante strumenti elettronici (Doodle o simili).
3. La convocazione, da effettuarsi in via formale con un preavviso minimo di **5 giorni solari** rispetto alla data concordata di cui al punto 2 o eventualmente modificata, avverrà a mezzo PEC o email, a cura del Presidente o del Segretario.
4. Ciascun Componente potrà usare lo stesso mezzo adottato per la convocazione per confermare la propria partecipazione.
5. Il documento di convocazione delle riunioni deve indicare il relativo ordine del giorno.
6. Il Segretario conserva e mette a disposizione dei partecipanti tutti gli atti istruttori depositati dai soggetti proponenti argomenti da inserire all'ordine del giorno di una riunione del Comitato.
7. Ai fini della validità delle riunioni è necessario che siano presenti, anche in videoconferenza, i Referenti di AgID e Consip e due Rappresentanti del Fornitore (anche sostituti dei componenti purché comunicati a Consip e AgID con le modalità previste dal Contratto).
8. Su indicazione del Presidente ed in funzione degli argomenti trattati, può essere chiamato a partecipare alle riunioni, oltre al personale per la stesura dei verbali di riunione:
 - a. personale di Consip, AgID e di PA centrali o locali - che hanno predisposto l'istruttoria degli argomenti in trattazione o che hanno sottoscritto contratti esecutivi;
 - b. personale dei fornitori che hanno predisposto l'istruttoria degli argomenti in trattazione;
 - c. personale consulente appartenente agli enti o ai fornitori;
 - d. consulenti di chiara fama ed esperienza sulle tematiche oggetto di discussione.

Art.9: Attività istruttoria

1. Al fine di consentire al Comitato di Direzione Tecnica di discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno, nell'ambito delle funzioni indicate all'art.2 comma 2 del presente regolamento, è necessario che per ogni punto sia reso disponibile dalla parte proponente una dettagliata relazione istruttoria.
2. Di massima ed in relazione agli argomenti trattati, le relazioni istruttorie analizzano i problemi posti sotto i profili tecnico/sistemistico e giuridico/amministrativo.
3. Le soluzioni individuate, a seconda dei casi, devono contenere:
 - a. Una relazione tecnica comprensiva della pianificazione temporale;
 - b. Una valutazione economica.

Opzionalmente, qualora necessario ovvero richiesto da Consip/AgID, la documentazione potrà essere integrata da:

- c. una valutazione della fattibilità, ivi compresa un'analisi dei rischi e dei benefici;
 - d. una valutazione dell'impatto sulle amministrazioni utenti;
4. Le suddette relazioni devono:
 - a. riportare la data, il numero della versione
 - b. essere firmate digitalmente dal rappresentante del soggetto proponente in seno al Comitato.

Art.10: Deposito delle relazioni istruttorie

1. Al fine di consentire l'esame da parte del Comitato le relazioni istruttorie sono inviate a tutti i componenti del comitato con un periodo di anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione (ai sensi dell'art. 8 comma 2) cui si riferiscono i fatti oggetto dell'istruttoria. Di regola, salvo casi eccezionali, detto periodo può variare **da 7 a 15 giorni solari**, in relazione alla complessità dell'argomento oggetto dell'istruttoria ed alla quantità di documentazione allegata
2. Le eventuali richieste di chiarimento inerenti l'istruttoria e le relative risposte sono formulate con messaggi posta elettronica portati a conoscenza di tutti i componenti del Comitato di Direzione Tecnica.
3. Il Presidente, nei termini di cui all'art.8 ed in base alle richieste di chiarimento di cui al comma 2 del presente articolo, stabilisce gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art.11: Esiti delle istruttorie

1. Il Comitato esprime il proprio consenso o dissenso con le conclusioni dell'istruttoria.
2. Il Comitato può deliberare che l'istruttoria necessiti di ulteriori approfondimenti in ordine a particolari aspetti. In tal caso le questioni sollevate potranno risultare dal verbale della riunione e la discussione finale rinviata ad altra data.

Art.12: Deliberazioni del Comitato

1. Le deliberazioni del Comitato di Direzione Tecnica sono vincolanti per le parti se le stesse sono assunte col voto favorevole dei Rappresentanti del Fornitore e con il voto favorevole dei Referenti AgID e dei Referenti Consip, in conformità a quanto previsto al punto 12.9 del Contratto Quadro.

TITOLO III – ATTI DEL COMITATO

Art.13: Redazione dei verbali delle riunioni

1. La redazione dei verbali delle riunioni è effettuata dal Segretario del Comitato. I verbali vengono inviati in bozza, con messaggi di posta elettronica, ai partecipanti alla riunione entro dieci giorni solari dalla data della riunione.
2. Ciascun Componente in relazione alle posizioni assunte nel corso della riunione, può chiedere correzioni ed integrazioni al testo, che il Segretario avrà cura di apportare.
3. Lo schema finale del verbale è trasmesso dal Segretario al Presidente che lo inoltra al Comitato per la successiva approvazione.

Art.14: Approvazione dei verbali delle riunioni

1. Il verbale di una riunione può essere approvato nel corso della riunione successiva, oppure tramite l'apposizione di firma digitale, in conformità alla normativa vigente, da parte del Presidente e di ogni Componente che abbia preso parte alla riunione. Nel secondo caso il Presidente firma digitalmente per ultimo.

Art.15: Conservazione degli atti della Comitato

1. I verbali delle riunioni sono repertoriati dal Segretario e dalla stessa conservati con tutti gli atti istruttori degli argomenti trattati.
2. La documentazione relativa alle attività del Comitato sarà conservata sul sistema di gestione documentale del Fornitore in conformità a quanto previsto dal cap. 6.3 del Capitolato tecnico – Parte Generale, in un apposito spazio web ad accesso riservato messo a disposizione dal fornitore.

Art.16: Pubblicità degli atti del Comitato

1. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati, stabilisce le forme di pubblicità degli atti;
2. Consip provvede alla pubblicazione, in un'apposita sezione del proprio sito web, degli atti per i quali la Comitato stabilisce forme di pubblica evidenza;
3. AgID si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito web parte o tutti gli atti per i quali il Comitato stabilisce forme di pubblica evidenza;

Il Segretario del CDT

I componenti RTI

Il Presidente del CDT